

OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI EMENDAMENTI AL TITOLO I DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 367 A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE “Attuazione delle direttive 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale...”

RELAZIONE E MOTIVAZIONI

Premessa

Il testo proposto dalla Giunta Regionale non è conforme né ai dettami della normativa comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, né alla convenzione di Aarhus recepita dalle direttive 2003/4 Ce del 23.01.2003 e dalla 2003/35 CE del 26.05.2003, nonché dalla legge n. 108 del 16.03.2001, né, infine, al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Le richieste di emendamento, da un lato assicurano il rispetto della richiamata normativa, dall'altro avranno l'effetto di ridurre il contenzioso con la pubblica amministrazione.

Assicurare alle autorità competenti in materia ambientale (Comuni, province, ecc.) e alle associazioni e comitati legalmente costituiti, di poter fornire il supporto tecnico scientifico attraverso esperti di propria fiducia, da un lato garantirà all'autorità procedente una maggiore e più completa analisi del progetto e delle sue implicazioni, con la possibilità di migliorarne la qualità, dall'altro assicurerà una maggiore informazione dei soggetti interessati e del pubblico, e, soprattutto, la consapevolezza della bontà del processo decisionale e del procedimento.

Analogamente, garantire alle autorità competenti in materia ambientale l'espressione della propria DETERMINAZIONE (La proposta di legge, come si vedrà, parla invece di “contributo istruttorio”) corrisponderà alle prescrizioni del decreto 152/2006 e della legge 241/90.

Tanto porterà a diminuire e, in alcuni casi, a superare, quella contrapposizione che allo stato, complice una legislazione regionale lacunosa e una prassi burocratica non conforme alle disposizioni nazionali e comunitarie, oltre che poco trasparente, ha inchiodato numerosi procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche, con le note conseguenze anche in termini di contenzioso giudiziario. Vero è infatti che, ad esempio, il rifiuto della Regione Marche al confronto con gli enti locali e le comunità interessate dalla realizzazione della centrale a cosiddette biomasse di Schiappe di Orciano e, soprattutto, la mancata conclusione dei procedimenti avviati sin dal 2005, hanno determinato una giusta diffidenza nell'operato della Pubblica Amministrazione e il blocco di ogni possibile sviluppo degli interventi e degli investimenti per la produzione di energia da vera e reale fonte rinnovabile.

* * * * *

La proposta di legge in oggetto, inerente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale nella Regione Marche è **fortemente sbilanciata a favore della discrezionalità dell'autorità competente.**

Prevede **una forte riduzione del diritto di partecipazione al procedimento da parte di cittadini, soggetti istituzionali, associazioni e comitati legalmente riconosciuti, solo parzialmente lenita dalle modifiche introdotte dall'esame della VI Commissione Consiliare.**

Grave è altresì la **contrazione del ruolo dei “soggetti competenti in materia ambientale”, in primo luogo degli enti locali, cui è unicamente assicurata la possibilità di rendere meri**

“contributi istruttori” e sono privati di ogni possibilità decisionale anche sulle questioni attinenti la propria specifica competenza.

La proposta di legge ripropone la modalità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, frutto di una **concezione ormai superata**, essendo ora il concetto di paesaggio ben distinto ed anche autonomamente normato, rispetto all'ambiente, dal Codice dei Beni Culturali che, all'art. 2, lo ha considerato come patrimonio culturale. Le valutazioni in materia ambientale a cui è preposta la VIA, rispetto a quelle di natura paesaggistica, nulla hanno a che vedere tecnicamente tra loro, essendo l'una diretta a valutare i costi ed i benefici derivanti all'ambiente dalla realizzazione del progetto e, l'altra, a valutare come quel progetto possa coesistere con le primarie ragioni di tutela di quel paesaggio su cui lo stesso va ad incidere.

Peraltro, stante anche l'intervenuta entrata in vigore del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che vede dal 1° gennaio l'entrata in vigore dell'art. 146 del codice dei Beni Culturali, con la previsione di un nuovo ruolo delle Soprintendenze, non più successivo (annullamento), ma preventivo, mediante l'espressione di un parere vincolante per la Regione e per gli enti delegati, è quantomeno opportuno dare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento di VIA – se si vuole continuare a mantenerlo in tale ambito - una propria autonomia. Pena la violazione del disposto dell'Art. 146 del D.L.vo 42/2004.

E' evidente che un parere negativo della Soprintendenza, stante il suo carattere vincolante, blocca l'intero procedimento, non solo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ma anche di VIA.

Si espongono di seguito le richieste di modifica della proposta di legge.

ART. 1

Oggetto

Va inserito il riferimento all'UOMO proprio per la centralità che questo deve rivestire nella indagine. Cosa che solo in apparenza sembra scontata.

Conformemente alla disciplina comunitaria e statale la valutazione di impatto ambientale deve analizzare gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

Art. 2

Definizioni

Si ritiene opportuno indicare la definizione delle “Province competenti”, anche perché queste ultime hanno competenze ambientali nel procedimento di A.I.A. regionale

Art. 5

Coordinamento e semplificazione dei procedimenti

L'Art. 10 comma 2 del D.L.vo 152/2006 prescrive: “*Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del*

procedimento di VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure... ”.

L'Art. 5 comma 12 del D.L.vo 59/2005 prescrive che “...in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.

Si ritiene pertanto che, pur addivenendo alla semplificazione dei procedimenti assicurando l'unicità della consultazione del pubblico, i procedimenti AIA e VIA debbano essere, in ragione delle diverse valutazioni richieste, mantenuti distinti, così come distinti, di conseguenza, dovranno essere i responsabili del procedimento e i gruppi istruttori. Diverse sono infatti le valutazioni richieste dai due procedimenti: si pensi, ad esempio, che nel procedimento AIA, a differenza della VIA, sono acquisite le determinazioni del Sindaco ai sensi degli Artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934.

Al riguardo, si fa notare che persino nei procedimenti di competenza statale, l'Art. 8. del D.L.vo 152/2006, sussiste differenziazione del procedimento: nel caso di VIA il supporto tecnico-scientifico è affidato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, istituita dall'articolo 9 del d.P.R. 14 maggio 2007 n. 90, mentre “nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90”.

Si ritiene pertanto debba essere modificato l'Art. 5 comma 2 della P.di L., al fine di assicurare che, pur nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di semplificazione dei procedimenti, la VIA e l'AIA costituiscano a tutti gli effetti due provvedimenti distinti. Ciò consentirà, da un lato, di assicurare il rapporto di consequenzialità VIA => AIA previsto dal D.L.vo 59/2005 e, dall'altro, di evitare che l'eventuale impugnazione ed annullamento dell'AIA possa rendere inefficace il provvedimento e paralizzare l'intero procedimento.

Appurato che l'AIA richiede approfondimenti ulteriori, risulterebbe un inutile dispendio di risorse condurre a conclusione il procedimento AIA – unito alla VIA – per accorgersi che, in ipotesi di esito negativo di quest'ultima, il provvedimento non può essere rilasciato.

* * * *

In ragione di quanto evidenziato in premessa, la modifica del comma 6, e l'introduzione dei commi 6bis e 6 ter, assicurano il rispetto delle condizioni e delle modalità prescritte dall'Art. 146 del D.L.vo 42/2004 per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, le cui fasi sono coordinate nell'ambito del procedimento di VIA:

- **“4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, quindi anche del provvedimento di VIA.**

- **“6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, ... purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia – quindi anche del provvedimento di VIA - L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, quindi anche del provvedimento di VIA.**

* * * *

Il comma 7 prevede che *“qualora l'intervento soggetto alla procedura di VIA sia un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante...può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione procedurale”*.

Ci si oppone a tale integrazione procedurale non richiesta da alcuna normativa nazionale o comunitaria – e **si chiede pertanto l'eliminazione dell'intero comma 7** - per le seguenti ragioni:

1. La consultazione per la VIA mira, mediante la partecipazione a scopo collaborativo del pubblico e dei soggetti interessati, al miglioramento dell'intervento che potrebbe essere anche notevolmente modificato nel corso del procedimento e prima di arrivare all'emanazione del provvedimento. **Ne consegue che non può svolgersi contestualmente alle osservazioni alla variante urbanistica previste dalla L.R. 34/92 in quanto quest'ultima sarebbe semmai rappresentata dal progetto che ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale. Tale fase deve pertanto svolgersi in una fase successiva all'adozione della variante, da effettuarsi in via ordinaria o con le procedure di cui all'Art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.**
2. L'Art. 19 del D.P.R. 327/2001 recita: *“1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. 3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia”*. L'Art. 10 del D.P.R. 327/2001 prescrive: *“1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. 2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti”*. **E' evidente come, sia la procedura di cui all'Art. 19, sia quella prevista dall'Art. 10 richiedano che il Consiglio Comunale assuma un atto deliberativo avente valore di adozione della variante urbanistica. Tale atto, da sottoporre a pubblicazione e alle osservazioni, non può certo essere costituito e/o sostituito dalla data della domanda di VIA, né i relativi termini possono essere gli stessi.**

Art. 6

Supporto tecnico

Le esperienze maturate hanno dimostrato come, a fronte del primo aspetto oggetto della VIA, l'impatto dell'opera sull'uomo, i procedimenti tenutisi presso la Regione Marche ai sensi della L.R.

Marche 7/2004 siano assolutamente carenti quanto alla verifica delle interazioni dell'intervento sulla salute. Invero l'autorizzazione alla realizzazione (VIA) e all'esercizio (AIA) di un determinato impianto richiede un'attenta valutazione sotto il profilo medico e sanitario, con il ricorso a dati afferenti l'epidemiologia (Monitoraggi, frequenza di patologie, malattia e mortalità connesse alle matrici ambientali, ecc.) e la qualità della salute in un determinato territorio.


Tanto impone che l'autorità competente si avvalga anche del parere dell'ASUR – Comma 1.

Si richiede l'eliminazione dell'attuale formulazione dei commi 2.bis e 2.ter (Istituzione di un elenco di esperti ESTERNI "in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità" (!?), da individuarsi a cura e discrezione del Servizio Ambiente sulla base di criteri individuati dalla Giunta Regionale) in quanto utile solo a costituire forme di gestione clientelare e ad aumentare la spesa pubblica con il ricorso a consulenze esterne.

15/06/2006 09:30 COMANDO REGIONALE C.F.S. ANCONA + 0712132781

ROTT. 230745/16/06/2006/R. MARCHE/GRM/SCR/A

NLMS12
Rovini
STORONI


Ministero dell'Agricoltura, Silvicultura e Foreste
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando Regionale Marche
ANCONA

TRASMISSIONE VIA FAX
SEGUE ORIGINALE

Ancona, 15 giugno 2006

Alla Regione Marche
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Progettazione OO.PP. V. I. A.
Gestione Integrata delle Aree Costiere
ANCONA

Prot. 5787
Pos. IV - 1/5

OGGETTO : L.R. n° 7/04 - Disciplina della procedura tecnica di Valutazione d' Impatto Ambientale - Progetto modifica impianto di disidratazione ditta Wafer Zoo, installazione caldaia a biomasse per la produzione di energia elettrica per 22 Mwh e recupero del calore fumi di combustione - Loc. Schiappe di Orciano.-

In riferimento alla procedura VIA relativa al progetto di cui in oggetto, si comunica che lo Scrivente, per quanto di competenza, non ha pareri od osservazioni da esprimere in merito -

per
Il Reggente del Comando Regionale
(1° Dir. Giampaolo Baleani)

Mm

Si richiede invece, con l'introduzione dei commi 3 e 4, che l'autorità competente si avvalga dei contributi istruttori degli esperti eventualmente nominati dai comuni e dalla province interessati, nonché dalle associazioni e comitati legalmente costituiti. Tanto a garanzia di trasparenza e leale collaborazione con gli enti locali, con i Sindaci – Autorità sanitarie, nonché al fine di assicurare un maggiore approfondimento tecnico-scientifico a supporto dell'emanazione del provvedimento finale, una migliore partecipazione e collaborazione da parte dei soggetti interessati. L'introduzione delle predette norme permetterà anche di ridurre il contenzioso a beneficio delle amministrazioni, dei cittadini, dei proponenti.

Sovente, infatti, i pareri dell'ARPAM e del Corpo Forestale dello Stato si sono dimostrati insufficienti e/o inadeguati. A titolo di esempio (negativo) si riporta l'insignificante "contributo istruttorio" del Corpo Forestale dello Stato, reso in un recente procedimento regionale ed avallato dall'autorità competente.

Art. 7

Oneri

Si richiede la modifica dei commi 3. a) e 3. b) e l'introduzione del comma 3. c), al fine di assicurare che i comuni interessati possano conseguire il rimborso delle spese di istruttoria e procedimento necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, ivi compreso il supporto tecnico di cui all'Art. 6.

Si fa peraltro notare, anche al fine di stabilire le modalità di ripartizione delle somme fra i comuni interessati, come tale esigenza sia avvalorata dalla circostanza che al comune sul cui territorio

insiste l'opera compete anche l'attività di controllo e l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'Art. 17

Art. 8

Verifica di assoggettabilità

Al fine di assicurare la massima informazione si richiede di inserire il comma 5.bis, prevedendo la pubblicazione dell'annuncio su un quotidiano a diffusione regionale.

Ai fini della verifica di cui al comma 7 si richiede che l'autorità competente tenga conto anche dei contributi istruttori dei comuni interessati e delle associazioni e dei comitati legalmente costituiti.

Art. 10

Studio di impatto ambientale

Si richiede che, come già previsto per la VIA di competenza statale, tutti i dati e le valutazioni del SIA siano ASSEVERATI da uno o più tecnici abilitati sotto forma di relazione giurata – Comma 2.bis.

Art. 11

Presentazione della domanda

Si richiede la modifica dei commi 1. d) e 1. f) al fine

di assicurare che l'elenco dei comuni interessati sia munito dell'esplicitazione dei criteri adottati per l'individuazione in relazione alla matrici ambientali influenzate dall'opera e che sia reso in forma di relazione giurata, unitamente alla dichiarazione del valore dell'intervento.

A titolo di esempio si riporta il caso del recente procedimento regionale per l'impianto a biomasse di Schieppe di Orciano ove, a fronte della domanda recante il valore di 40 milioni di euro (Su tale importo il proponente ha corrisposto gli oneri), è successivamente emerso che l'investimento sarebbe stato di ben 68 milioni di euro. Tanto ha portato ad una minore corresponsione degli oneri di VIA per un importo che, calcolato con i parametri di cui all'Art. 7 della presente P. di L., ammonta ad €14.000,00

Si richiede altresì, al comma 1, h.ter) che il proponente fornisca dichiarazione sostitutiva dell'atto di

CENTRALE A BIOMASSE Paci (Wafer Zoo) a ruota libera

«Ridurrò l'inquinamento ed assumerò 35 dipendenti»



«Non è una centrale nucleare, ma solo un impianto che brucia materiale vegetale Ora il mangimificio espelle in aria metano Aspetto il via libera e investo 68 milioni»

L'UOMO DELLA CENTRALE
Patrizio Paci, socio di maggioranza della «Wafer Zoo» che vuole costruire l'impianto termico a Schieppe di Orciano

ORCIANO — «Sembra che io voglia costruire una centrale nucleare e invece è solo un bollitore!» È l'ironico esordio di Patrizio Paci, socio di maggioranza della «Wafer Zoo», la società che intende realizzare un impianto a biomasse per la produzione di energia elettrica a Schieppe di Orciano e che sempre a Schieppe, da oltre 10 anni, possiede un mangimificio che effettua la disidratazione di erba medica. L'imprenditore, residente a Mombaroccio, si dice «stanco delle tante inesattezze che circolano sul suo progetto». E precisa: «Voglio sgombrare il campo dagli equivoci una volta per tutte. La parola termovalorizzatore o peggio ancora inceneritore è assolutamente fuori luogo. Ciò che vogliamo fare non centra e non centerà mai nulla con i rifiuti. Io sono figlio di un contadino, ho sempre svolto attività legate all'agricoltura e amo questo settore con tutto me stesso. Il nostro obiettivo è quello di collegare due mondi, entrambi in grossa difficoltà: quello agricolo e quello della produzione di energia elettrica, per farli crescere insieme». «L'impianto — prosegue Paci — produrrà energia elettrica ed energia termica bruciando esclusivamente materiale vegetale non inquinato fra cui i prodotti di colture dedicate. Ecco spiegati, dunque, i vantaggi per gli agricoltori della zona, che grazie a questa nuova realtà avrebbero parecchio lavoro in più. Una cosa fondamentale da chiarire è che con la realizzazione del nostro progetto non solo non si produrrebbe

ulteriore inquinamento, ma diminuirebbe quello attuale, perché oggi il mangimificio utilizza energie fossili e precisamente metano, che libera nell'aria una quantità maggiore di sostanze inquinanti rispetto a quante se ne produrrebbero se fosse in funzione la centrale, la quale consentirebbe di utilizzare per l'essiccazione del foraggio il calore contenuto nei fumi di combustione delle biomasse». «La centrale, per altro, sarebbe soggetta — aggiunge l'imprenditore — a controlli molto rigorosi e dovrebbe rispettare parametri più restrittivi rispetto a quelli attuali. Devo sottolineare anche che se l'impianto venisse costruito la nostra società avrebbe bisogno di circa 35 nuovi lavoratori, senza contare l'importante indotto per l'agricoltura».

Ma l'impianto alla fine si farà o no? E se sì, quali sono i tempi previsti? «L'iter autorizzativo — risponde Paci — non si è ancora concluso e al riguardo sarà determinante la prossima Conferenza dei servizi che si terrà in Regione. Se tutto andrà bene, come è giusto che sia, contiamo di mettere in funzione la struttura per la fine del 2007 o l'inizio del 2008». Quanto costerebbe il tutto? «L'investimento previsto, interamente a carico della nostra società, è di 68 milioni di euro; da ammortizzare in un periodo di 12 anni».

Sandro Franceschetti

Schieppe: ecco cosa sono le biomasse che potranno essere bruciate nella centrale
ORCIANO — Il «bollitore», come lo chiama Patrizio Paci, è in realtà una sofisticata e modernissima centrale per la produzione di energia elettrica (stimabile in 22 megawatt/ora) e di energia termica (72 megawatt/ora), partendo dalla combustione di biomasse. L'impianto sarebbe in funzione 24 ore su 24 per almeno 330 giorni all'anno, bruciando in ciascuna giornata 500 tonnellate di materiale. Per legge nella definizione di biomasse rientra: a) il materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) il materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) il materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, di manutenzioni forestali e da potatura; d) il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e materiale vegetale prodotto dalla lavorazione meccanica di prodotti agricoli.

notorietà attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire. Tale prescrizione trova corrispondenza, per talune tipologie di impianti, anche nel comma 4-bis dell'Art. 12 del DPR 387/2003 ed ha lo scopo di evitare che, come nel caso del procedimento Wafer zoo S.r.l., la Regione Marche rilasci il provvedimento di VIA favorevole, valutazione di incidenza e autorizzazione paesaggistica a soggetto non avente alcun titolo sull'area interessata dalla realizzazione dell'impianto, area di proprietà dell'Agripower S.r.l. e della Paci & Pagliari S.n.c.

Art. 12

Consultazione

Si richiede che la pubblicazione avvenga, come per la procedura di verifica, anche mediante avviso sul BUR e affissione all'albo pretorio dei comuni e delle province interessate – Comma 1.bis. Tanto al fine di assicurare una maggiore – e formale - informazione dei cittadini.

Si condivide il comma 4 come riformulato dalla VI Commissione Consiliare della Regione Marche.

Artt. 13 e 14

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione - Decisione

La formulazione proposta rimette il rilascio del provvedimento all'illimitata discrezionalità dell'autorità competente, la quale dovrebbe "VALUTARE" non solo le osservazioni e le memorie, bensì anche le "DETERMINAZIONI" dei soggetti competenti in materia ambientale, erroneamente – o forse strumentalmente – definite meri "CONTRIBUTI ISTRUTTORI"!

Si evidenzia al riguardo che i SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE sono definiti dall'Art. 2 come *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione dei progetti e che hanno la competenza al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento"*. E' chiaro che il loro ruolo non può essere relegato a quello dell'ARPAM o del Corpo Forestale dello Stato incaricati di redigere e fornire "contributi istruttori". A tali enti e amministrazioni, le cui autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono incluse e sostituite dal procedimento di VIA compete infatti il rilascio delle proprie DETERMINAZIONI ai sensi dell'Art. 25 comma 3 del D.L.vo 152/2006: *"Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente"*.

E' altresì evidente che tali determinazioni assumono la medesima importanza del voto espresso nell'ambito della eventuale Conferenza dei servizi convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con la conseguenza che ogni determinazione rappresenta il voto, unico e vincolante, dall'amministrazione, e che l'autorità competente deve assumere il provvedimento di rilascio o diniego della VIA positiva secondo le modalità prescritte dagli Artt. 14, ..., 14 quinquies della L. 241/90.

L'art. 14 ter della L.241/90 al comma 6 bis recita infatti: *"all'esito dei lavori della conferenza dei servizi, e in ogni caso scaduto il termini di cui al comma 3 l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, **valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede**"*. E il comma 9 prescrive: *"il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis sostituisce ad ogni effetto..."*.

Si impone pertanto la modifica dei commi 1, 2, 3 dell'Art. 13, del comma 3 dell'Art. 11 e del comma 2 dell'Art. 14.

Art. 20

Parere regionale

Si richiede che la Regione, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza nei procedimenti di competenza dello Stato, si avvalga del supporto tecnico dei soggetti di cui all'Art. 6, alle condizioni ivi stabilite.

Allegato D

Contenuti del SIA

Si richiede l'introduzione del comma 2 bis) inerente l'analisi dell'impatto sanitario, con riferimento ai dati di qualità delle diverse matrici ambientali ante operam, i riferimenti all'epidemiologia, alle cause di malattia, invalidità e morte nel territorio di interesse, le conseguenze attese derivanti dall'aggiunta degli impatti indotti dall'opera proposta (scenario post operam). Tanto al fine di assicurare una corretta valutazione delle interazioni del progetto sull'uomo e sulla sua qualità della vita.

2 febbraio 2010

In nome e per conto di:

Coordinamento Provinciale dei Comitati Pesaresi

Marche per Rifiuti Zero

VAS – Verdi Ambiente e Società - Roma

Italia Nostra – Sezione di Pesaro e Fano – Pesaro

C.I.T.A.S. Barchi (PU)

Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina – Jesi (AN)

Comitato Sviluppo Sostenibile Valcesano – Mondavio (PU)

Associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio – Montefelcino (PU)

Comitato Bellaria – Acqualagna (PU)

ACU (Associazione Consumatori Utenti) Marche

Avv. Maria Raffaella Mazzi

ALLEGATI: Proposta di legge 367 con emendamenti richiesti